



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **4826/2024**

Il giorno 10/10/2024 davanti alla giudice Ambra Carla Tombesi, sono comparsi:

l'avv. Alessia CANNARILE in sostituzione dell'avv. DI FLURI GAETANO e dell'avv. Giorgia FIERAMOSCA

l'avv. E. L. FERRARI in sostituzione dell'avv. G. L. ANDREA

La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Per parte appellante l'avv. CANNARILE precisa come da atto d'appello.

Per parte appellata l'avv. [redacted] come da foglio depositato l'1.10.2024.

La giudice ordina la discussione orale.

L'avv. CANNARILE insiste per l'accoglimento dell'appello proposto per i motivi dedotti in atti; l'avv. [redacted] richiama le ulteriori sentenze prodotte a dimostrazione delle deduzioni difensive compiute in punto di inapplicabilità della disciplina invocata da controparte nel caso di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro ed insiste quindi per l'accoglimento dell'appello incidentale.

Dopo breve discussione orale, la giudice pronuncia sentenza *ex art. 281-sexies c.p.c.* dandone lettura.

La giudice
Ambra Carla Tombesi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. **4826/2024** promossa da:

[REDACTED] in il patrocinio dell'avv. DI FLURI GAETANO e dell'avv. FIERAMOSCA GIORGIA, elettivamente domiciliata in VIA MAX CASABURI 8 84126 SALERNO presso lo studio dei difensori e pertanto presso il loro domicilio digitale giorgiafieramosca@pec.it e g.difluri@pec.noschese.eu

- parte appellante -

contro:

[REDACTED]

- parte appellata -

CONCLUSIONI

Di parte appellante

“Voglia l’On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma dellasentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello così decidere:

- DICHIARARE la sentenza impugnata nulla o comunque viziata nel punto in cui compensa le spese di lite fra le parti, per contrasti giurisprudenziali esistenti in materia
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte appellante a vedersi riconosciute le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e, per l’effetto,CONDANNARE LA STESSA



AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL PROCURATORE ANTISTATARIO EX ART 93
CPCP”

Verbale di prima udienza n. cronol. 7539/2024 del 03/10/2024

Per parte appellata

“Voglia l’Ecc.mo Giudice adito, disatteso ogni contrario assunto:

In via principale e nel merito respingere l’appello principale con conseguente rigetto di tutte le domande formulate dal Signor [REDACTED]

Sempre in via principale, accogliere l’appello incidentale e conseguente riformare la sentenza di primo grado escludendo qualsiasi obbligo e/o ordine di pagare [REDACTED]

In conseguenza dell’accoglimento delle conclusioni che precedono, ordinare al Signor [REDACTED] la restituzione a favore di Com. [REDACTED] di [REDACTED] 1.565,00, versata da quest’ultima in esecuzione della sentenza di primo grado.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato il [REDACTED] [REDACTED] proposto appello contro la sentenza del Giudice di Pace di [REDACTED] [REDACTED] la quale, in accoglimento della domanda da lui [REDACTED] è stata condannare a pagargli l’importo [REDACTED] oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, con integrale compensazione delle spese delle spese di lite, a titolo di restituzione delle spese pagate al momento della anticipata risoluzione del contratto di credito al consumo stipulato tra le parti il 31.12.2018, in proporzione alla residua durata del contratto non eseguita per effetto della sua estinzione anticipata avvenuta il 31.10.2022.
2. [REDACTED]ogna della sentenza appellata esclusivamente nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, giustificata dal Giudice di pace di Milano in ragione del contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione da dare all’art. 125-*sexies* TUB, e quindi sulla questione di diritto decisiva della controversia sorta tra le parti, ritenuto perdurante alla data di instaurazione della lite.



L'appellante ha ritenuto errata la motivazione del Giudice di pace poiché il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 125-*sexies* TUB era già stato definitivamente superato nel momento della notificazione, nel 2023, dell'atto di citazione in primo grado, per effetto non solo della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.9.2019 (Lexitor) nella causa c-383/2018 che ha riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere una riduzione di tutti i costi convenuti nel contratto di credito al consumo al momento della sua estinzione anticipata ai sensi dell'art. 16§1 della direttiva 48/2008/CE ma anche della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies* del d.l. 73/2021, che consentiva una diversa interpretazione della disciplina applicabile ai contratti stipulati prima della pronuncia della Corte di Giustizia dichiarata con sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale.

L'appellante ha quindi chiesto di condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, quindi, in applicazione del principio di causalità in forza del quale le spese di lite devono essere poste a carico della parte che ha causato il giudizio avendo dato inizio, resistito o dato causa al processo o al suo protrarsi.

3. [REDACTED] BANCA s.p.a. si è tempestivamente costituita in grado d'appello il 3.5.2024 chiedendo il rigetto dell'unico motivo di impugnazione proposto da [REDACTED] onendo appello incidentale.
4. In particolare l'appellante ha allegato che l'estinzione anticipata del contratto sia stata determinata dalla decadenza dal beneficio del termine del finanziato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro al quale era collegato il contratto di credito al consumo in corso di esecuzione tra le parti, ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, cui ha fatto seguito il pagamento del credito residuo vantato dalla finanziatrice da parte del datore di lavoro che ha destinato a tal fine parte del trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore. L'appellata ha dedotto che l'art. 125-*sexies* TUB non trovi applicazione nel caso oggetto del presente giudizio siccome volto a disciplinare le ipotesi di esercizio da parte del consumatore della facoltà di estinzione anticipata del contratto e non anche le ipotesi nelle quali l'estinzione anticipata non sia frutto di una scelta volontaria del consumatore,



deducendo quindi come in questo diverso caso le spese fisse contrattuali e commissioni accessorie non debbano essere restituite al consumatore ai sensi dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto, siccome relative a costi ed attività prestate al momento della stipulazione del contratto e non correlate alla sua durata che possono quindi essere poste a carico del consumatore secondo i principi di diritto espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 9.2.2023 (c-555/2023, Unicredit Bank Austria AG) [REDACTED]

MA [REDACTED] rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

5. L'appello principale proposto è fondato e deve essere accolto.
6. L'appellante [REDACTED] ha documentato di aver stipulato [REDACTED] un contratto di credito al consumo con cessione del quinto dello stipendio del valore di € 16.084,64 da rimborsare con 120 rate mensili dell'importo di 242,00 euro così per un costo complessivo di € 29.040,00 (doc. 3 att. primo grado.). L'appellante ha allegato che il contratto è stato estinto anticipatamente il 31.12.2018, pagando l'importo complessivo di € 14.766,70 (doc.ti 4 e 5 fasc. att. primo grado) calcolato senza alcuna riduzione dei costi correlati al credito (ossia quelli indicati € 1.742,40 per commissioni accessorie e di € 566,00 per spese fisse contrattuali e bollo, di cui € 16 per imposta di bollo), come prescritto dall'art. 125-*sexies* TUB e come accertato dalla sentenza appellata che ha quindi condannato la convenuta, odierna appellata, succeduta nella finanziatrice, alla restituzione dei costi correlati alla durata del contratto e quantificati nell'importo di € 1.565,00.
7. Il Giudice di Pace ha tuttavia ritenuto che giustificassero la compensazione integrale delle spese di lite le "recenti pronunce giurisprudenziali" e le "oscillazioni al riguardo" relative alla corretta interpretazione dell'art. 125-*sexies* TUB.
8. Come tuttavia dedotto dalla difesa di parte appellante alla data di introduzione del giudizio di primo grado (11.1.2023), la giurisprudenza di merito era già consolidata nel dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.9.2019 (Lexitor) nella causa c-383/2018, riconoscendo il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione proporzionale alla durata del contratto non



eseguita di tutti i costi contrattuali nei casi di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo ed anche il tentativo del legislatore di arginare l'applicazione di tale giurisprudenza nazionale e sovranazionale compiuto con l'art. 11-*octies* del d.l. 73/2021 era stato riconosciuto e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263 pubblicata il 22 dicembre 2022 per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. in ragione del contrasto di inciso contenuto in tale disposizione ("e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia") con l'art. 16§1 della dir. 48/2008/CE come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 11 settembre 2019 C-383/18, di tal che non era sussistente alla data di instaurazione della presente controversia alcun significativo contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'art. 125-*sexies* TUB imposta dagli obblighi di adeguamento alla direttiva richiamata come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

9. Di conseguenza, [REDACTED] s.p.a. avrebbe dovuto essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla refusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] a calcolare applicando i parametri minimi per tutte le fasi della controversia, proprio alla luce della non particolare complessità del giudizio, da pagare in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
10. Anche l'appello incidentale tempestivamente proposto da [REDACTED] s.p.a. deve essere rigettato siccome rivelatosi infondato.
11. [REDACTED] s.p.a. ha allegato che il contratto costituente il titolo delle domande di parte attrice non sarebbe stato anticipatamente estinto per volontà del finanziato, unica circostanza nella quale troverebbe applicazione l'art. 125-*sexies* TUB secondo l'appellata, bensì in applicazione dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto a seguito della perdita di lavoro del finanziato. Inoltre all'interpretazione dell'art. 125-*sexies* TUB fatta propria dal Giudice di Pace osterebbe la successiva pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione del 9.2.2023 (c- 555/2023, Unicredit Bank Austria AG) che avrebbe riconosciuto la liceità nella esclusione del rimborso correlato alla vita residua del contratto non eseguita dei costi sostenuti al fine della stipulazione del contratto stesso.



12. L'allegazione in fatto posta a fondamento dell'appello incidentale è rimasta indimostrata, non avendo l'appellata fornito alcuna prova delle ragioni allegate per il quale il contratto si è estinto anticipatamente, non avendo prodotto il suo fascicolo di parte di primo grado (pur indicato come doc. 4 nell'indice dei documenti prodotti in appello) e non avendo impugnato il diverso accertamento compiuto sul punto dal Giudice di Pace di Milano, che ha accertato invece incidentalmente che il contratto è stato anticipatamente estinto dal finanziato pagando il corrispettivo preteso dalla finanziatrice.
13. Quanto all'allegazione in diritto compiuta dall'opposta a fondamento delle sue difese, deve rilevarsi come la sentenza della Corte di Giustizia c.d. Unicredit Bank Austria sia stata resa in relazione ad una direttiva e ad un settore diversi da quelli attuati con l'art. 125-*sexies* TUB, ossia la direttiva 2014/17/UE relativa ai contratti di credito al consumo aventi ad oggetto beni immobili residenziali, e il solo apparente diverso arresto della Corte è stato da quest'ultima spiegato e giustificato alla luce delle specificità del diverso settore di concessione del credito (cfr. punti 32 ss. motivazione della richiamata sentenza), chiarendo quindi che la portata di tale arresto non è estensibile in generale al settore del credito al consumo, come del resto già riconosciuto dalla migliore giurisprudenza di merito (cfr., tra le molte, Trib. Torino, 20.3.2023).
14. L'appello incidentale si è rivelato quindi infondato sia in fatto che in diritto e deve essere rigettato.
15. Anche le spese di grado d'appello vengono poste a carico di parte appellata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate per le fasi introduttiva e di studio applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della controversia, minimi per la fase decisoria, solo orale. Nulla per la fase istruttoria, rispetto alla quale non è stata compiuta specifica attività difensiva. Viene disposta la distrazione delle spese in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi anticipatario.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile



definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'appello principale proposto da [redacted] contro la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7499 del 29.11.2023, condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite dovute per il primo grado di giudizio in favore di [redacted] per [redacted] per [redacted] € 110,00, per spese esenti oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA da distrarre in favore del difensore di parte appellante dichiaratosi anticipatario;
- 2) rigetta l'appello incidentale proposto da [redacted] contro la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7499 del 29.11.2023;
- 3) condanna [redacted] al pagamento in favore di [redacted] delle spese di lite per il grado di appello che quantifica in € 147,00 per spese esenti ed € 1.276,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA da distrarre in favore del difensore di parte appellante dichiaratosi anticipatario.

Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 3 ottobre 2024

La giudice
Ambra Carla Tombesi

